



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 ottobre 2014
(OR. en)

14590/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0311 (NLE)**

PECHE 489

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 ottobre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 670 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 670 final.

All.: COM(2014) 670 final



Bruxelles, 28.10.2014
COM(2014) 670 final

2014/0311 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazioni e obiettivi

I regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare la raccolta degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). A tale riguardo, il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (di seguito "regolamento di base della PCP") stabilisce gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'Unione.

La fissazione delle possibilità di pesca si inserisce in un ciclo di gestione annuale (biennale nel caso degli stock di acque profonde). Ciò non osta tuttavia all'attuazione di strategie di gestione a lungo termine. L'Unione ha compiuto notevoli progressi in questo senso, predisponendo per i principali stock di interesse commerciale piani di gestione pluriennali cui devono conformarsi i regolamenti annuali sui TAC e sui livelli massimi di sforzo.

Campo di applicazione

La presente proposta contiene le possibilità di pesca che l'Unione stabilisce in modo autonomo. Essa comprende tuttavia anche le possibilità di pesca risultanti da misure convenute nell'ambito di accordi o processi bilaterali o multilaterali nel settore della pesca. In tali casi l'Unione interviene sulla base di una posizione scaturita dai propri obiettivi strategici nonché da pareri scientifici. L'esito di tali negoziati implica che l'Unione accetti di assumere obblighi nei confronti di parti terze. Nell'attuare tali decisioni nel diritto unionale, tramite la presente proposta, il margine di manovra dell'Unione si limita pertanto alla ripartizione interna fra gli Stati membri. Per quanto riguarda tale ripartizione, si applica il principio di stabilità relativa.

Pertanto la presente proposta riguarda, oltre agli stock per i quali l'Unione decide autonomamente:

- gli stock condivisi, ossia quelli gestiti congiuntamente con la Norvegia nel Mare del Nord e nello Skagerrak, o compresi negli accordi con gli Stati costieri conclusi nel quadro della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);
- le possibilità di pesca derivanti da accordi conclusi nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

Nella presente proposta alcune possibilità di pesca recano l'annotazione "*pm*" (pro memoria). Ciò si deve al fatto che

- i pareri relativi ad alcuni stock non saranno disponibili entro il termine previsto per l'adozione della proposta, o
- alcune limitazioni delle catture e altre raccomandazioni delle pertinenti ORGP sono pendenti in quanto le rispettive riunioni annuali non si sono ancora svolte, o

- i dati relativi agli stock delle acque groenlandesi e a quelli condivisi o scambiati con la Norvegia e con altri paesi terzi non saranno disponibili fino al termine delle consultazioni con questi paesi, previste per novembre e dicembre 2014.

Si propone una nuova serie di misure per la protezione dello stock di spigola nell'Atlantico nord-orientale. Nel giugno 2014 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico su questo stock, che è in rapido declino dal 2012. Inoltre il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha concluso che, in generale, le misure nazionali vigenti per la protezione della spigola si sono dimostrate inefficaci. La spigola è una specie a crescita lenta e a maturazione tardiva il cui tasso di mortalità per pesca è attualmente quattro volte superiore ai livelli di rendimento massimo sostenibile (MSY). In considerazione dello stato preoccupante in cui versa questo stock, che potrebbe essere sull'orlo del collasso, le possibilità di pesca sono proposte sotto forma di limiti di cattura e dello sforzo di pesca, che dovrebbero riguardare le principali cause della mortalità per pesca, ossia le reti da traino pelagiche e la pesca ricreativa. Alla proposta di regolamento è pertanto aggiunto un nuovo allegato IIE, che dovrà essere completato con le informazioni chieste agli Stati membri.

Infine, nel 2014 lo CSTEP ha valutato l'impatto delle misure di gestione per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia. Il comitato ha concluso che modificando il periodo di gestione a un normale anno civile (da gennaio a dicembre) si riduce notevolmente il rischio che lo stock scenda al di sotto dei livelli di sicurezza per quanto riguarda la biomassa e si ottiene un modesto aumento in quantità e stabilità delle catture rispetto all'attuale periodo di gestione, che va da luglio a giugno. A seguito di consultazioni con la Spagna, la Francia e il Consiglio consultivo per le acque sud-occidentali (SWWAC) e fatte salve le misure che saranno adottate nell'ambito dei futuri piani di gestione, le parti interessate hanno espresso la loro preferenza per un TAC per le acciughe, per l'anno civile 2015, basato su una specifica opzione di fissazione dei TAC valutata dallo CSTEP secondo la quale il rischio di collasso dello stock è inferiore al 5%. Il fatto di seguire l'anno civile, come avviene per la maggior parte degli altri TAC nell'Atlantico, ridurrà anche gli oneri amministrativi connessi alla gestione di tale stock. Per tale motivo è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio¹ e allo stesso tempo introdurre per il 2015 un nuovo TAC per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia, che rimarrà in «*pm*» nella proposta di regolamento fino alla pubblicazione del necessario parere scientifico nel dicembre 2014.

Panoramica degli stock

Come di consueto, la Commissione ha riesaminato la situazione cui devono far fronte le proposte relative alle possibilità di pesca nel quadro della comunicazione annuale della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca (COM(2014) 388 final, di seguito "la comunicazione"). La comunicazione offre una panoramica dello stato degli stock fondata sui risultati dei pareri scientifici formulati nel 2013. Sul fronte positivo, la comunicazione indica che tra gli stock per i quali si dispone di un'analisi completa, quelli sfruttati oltre livelli sostenibili risultano scesi dall'86% nel 2009 al 41% nel 2014. Tuttavia alcune tendenze sono ancora preoccupanti. È ad esempio aumentato il numero di stock oggetto di un parere inteso a ridurre le catture al livello più basso possibile.

In luglio, in risposta alla richiesta della Commissione, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha fornito i propri pareri annuali sulla maggior parte degli

¹ GUL 212 del 18.7.2014, pag. 1.

stock ittici oggetto della presente proposta. Il CIEM ha tenuto conto degli orientamenti illustrati dalla Commissione nella sua comunicazione. Questi pareri sono stati esaminati dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nell'ambito di un gruppo di lavoro di esperti e nel corso della sessione plenaria estiva.

I pareri scientifici formulati dai due organismi suddetti dipendono essenzialmente dai dati: soltanto per gli stock per i quali si dispone di dati sufficienti e affidabili è possibile effettuare valutazioni esaurienti, stimare le dimensioni dello stock e prevedere le sue possibili reazioni ai vari scenari di sfruttamento ("tabelle delle opzioni di cattura"). Ove i dati siano sufficienti, gli organismi scientifici possono fornire una stima degli adeguamenti da apportare alle possibilità di pesca affinché gli stock possano produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questi pareri vengono denominati "pareri MSY". Negli altri casi gli organismi scientifici si basano sull'approccio precauzionale per formulare raccomandazioni sul livello auspicabile delle possibilità di pesca. La metodologia seguita dal CIEM a tale riguardo è illustrata nel materiale da esso pubblicato relativo all'attuazione dei pareri per gli stock per i quali si dispone di dati limitati².

Il gruppo principale di TAC proposti figura nell'allegato IA, che riguarda 151 TAC per gli stock pescati nello Skagerrak, nel Kattegat, nelle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, nelle acque dell'Unione della zona COPACE e nelle acque della Guyana francese. Di questi TAC, 12 sono stabiliti sulla base di pareri MSY. Per il resto:

- 12 TAC sono proposti in linea con strategie di gestione a lungo termine, ossia piani di gestione derivanti da specifici regolamenti in vigore sulla PCP, proposte della Commissione relative a piani di gestione non ancora adottati o un approccio gestionale presentato dai Consigli consultivi (CC) e considerato precauzionale dagli organismi consultivi scientifici.
- 47 TAC riguardano stock per i quali si dispone di dati limitati e per i quali non è disponibile una valutazione completa. Di questi TAC, 26 sono proposti allo stesso livello del 2014 a seguito di una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione secondo la quale le possibilità di pesca sono mantenute stabili salvo qualora nuovi pareri scientifici dimostrino il deterioramento dello stock. Questa decisione è motivata dal fatto che la maggior parte di questi stock è costituita da catture accessorie prelevate nell'ambito di attività di pesca multispecifica e che i cambiamenti dei TAC non incidono realmente sull'evoluzione del loro stato, mentre riduzioni ricorrenti dei TAC possono dar luogo a rigetti effettuati dagli operatori per conformarsi alla regolamentazione.
- I TAC rimanenti sono indicati come "pm" (pro memoria) nella fase attuale in quanto i pertinenti pareri scientifici non sono ancora disponibili, sono necessarie ulteriori informazioni di natura socioeconomica o occorre attendere la conclusione di negoziati o accordi internazionali, prevista entro la fine dell'anno (ad esempio, le riunioni degli ORGP). Per questi stock la proposta dovrà essere aggiornata una volta ricevuti i pareri e le informazioni corrispondenti.

² Si veda in particolare il documento "General Context of ICES Advice" consultabile all'indirizzo seguente:
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/2014/1.2_Advice_basis_2014.pdf

Tutte le possibilità di pesca proposte corrispondono ai pareri scientifici ricevuti dalla Commissione con riguardo allo stato degli stock, che sono stati utilizzati secondo quanto indicato nella comunicazione.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

- a) Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

La Commissione ha consultato le parti interessate (in particolare tramite i Consigli consultivi – CC) e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2015.

Inoltre la Commissione ha seguito gli orientamenti delineati nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 definitivo), che stabilisce i principi del cosiddetto "processo di anticipazione" (*front-loading*).

Il 26 settembre la Commissione ha altresì organizzato un incontro per i gruppi di interesse nell'ambito del quale sono stati presentati e discussi gli esiti dei pareri scientifici e le loro principali implicazioni.

- b) Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La risposta alla comunicazione della Commissione sulle possibilità di pesca sopra menzionata rispecchia i pareri dei gruppi di interesse sulla valutazione realizzata dalla Commissione riguardo allo stato delle risorse e alle modalità per garantire soluzioni di gestione adeguate.

Il Consiglio consultivo per gli stock pelagici (PELAC) ha auspicato in particolare che vengano realizzati progressi nell'adozione dei piani di gestione pluriennali e ha inoltre segnalato che il coinvolgimento di paesi terzi poteva complicare il processo. Il PELAC ha altresì esortato la Commissione a prendere in considerazione il piano da esso elaborato per l'aringa nel Mar Celtico all'atto di proporre il pertinente TAC per il 2015. Il PELAC ha espresso preoccupazione circa il fatto che la comunicazione è vaga per quanto riguarda le modalità con cui l'obiettivo di MSY oltre il 2015 debba essere ritardato in alcuni casi giustificati, ossia non precisa chi deve motivare la necessità del ritardo e come funzionerà il processo. Per quanto riguarda l'obbligo di sbarco per la pesca pelagica, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, il PELAC ha deplorato la mancanza di precisione nella comunicazione della Commissione su come saranno effettuati gli adeguamenti dei TAC al fine di integrare i rigetti.

Il Consiglio consultivo per le acque sud-occidentali (SWWAC) ha apprezzato la chiarezza della comunicazione e, in particolare, la descrizione della metodologia utilizzata dalla Commissione per proporre i livelli dei TAC per l'anno prossimo. Si ricorda che, nella maggior parte dei casi, il monitoraggio dei livelli di rendimento massimo sostenibile dovrebbe essere basato sulla mortalità per pesca anziché sugli indicatori di biomassa. A seguito del parere formulato dal CIEM, lo SWWAC ha ritenuto che per gli stock di sogliola nel Golfo di Biscaglia e di nasello meridionale l'MSY potrebbe non essere realizzabile nel 2015. Esso ha tuttavia riconosciuto di non aver messo a punto una metodologia volta a valutare se l'MSY può essere rinviato a una data successiva al 2015 a causa dell'impatto socioeconomico. Ha inoltre raccomandato che i TAC proposti tengano conto dell'obbligo di sbarco. In relazione a quest'ultimo, il Consiglio consultivo per le acque nord-occidentali (NWWAC) sostiene l'utilizzo dei migliori dati scientifici disponibili per decidere in merito all'adeguamento dei contingenti. Tali adeguamenti non possono tuttavia pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY della PCP. Tale consiglio consultivo ha inoltre evidenziato la necessità di tener conto dell'impatto economico all'atto della fissazione delle possibilità di pesca. Ha inoltre sottolineato la necessità di elaborare piani di gestione, ponendo questo elemento al centro del proprio lavoro di pianificazione. Ha infine auspicato un ampio processo di consultazione prima che vengano adottate decisioni sull'attuazione dei pareri relativi alle attività di pesca multispecifica.

Ricorso al parere di esperti

Quanto alla metodologia utilizzata, come già indicato la Commissione ha consultato il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti del CIEM e dagli organi decisionali e sono formulati conformemente al memorandum d'intesa concordato con la Commissione. Lo CSTEP fornisce i suoi pareri in conformità del mandato che riceve dalla Commissione.

L'obiettivo ultimo è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è stato espressamente integrato nel nuovo regolamento di base della PCP, il cui articolo 2, paragrafo 2, stabilisce che tale obiettivo "*deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock*". Ciò riflette l'impegno assunto dall'Unione con riguardo alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. Come già osservato, per alcuni stock sono effettivamente disponibili informazioni sui livelli del rendimento massimo sostenibile, inclusi gli stock più importanti in termini di volume di catture e valore commerciale, come il nasello, il merluzzo bianco, la rana pescatrice, la sogliola, i lepidorombi, l'eglefino e lo scampo.

La realizzazione dell'obiettivo legato all'MSY potrà richiedere in alcuni casi una riduzione del tasso di mortalità per pesca e/o delle catture. A tale riguardo la presente proposta fa ricorso ai pareri relativi all'MSY, ove disponibili. In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca, quando sono proposti TAC sulla base dei pareri relativi all'MSY, i TAC corrispondono al livello che, secondo il suddetto parere, garantirebbe il conseguimento dell'obiettivo MSY nel 2015. Tale approccio segue i principi illustrati nella comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2015.

Per gli stock per i quali si dispone di dati limitati gli organismi consultivi scientifici formulano raccomandazioni in merito alla necessità di ridurre o stabilizzare le catture o consentirne l'aumento. In molti casi, nei suoi pareri il CIEM ha fornito indicazioni

quantitative su tali variazioni, sulla base del metodo da esso applicato consistente nel limitare al massimo al 20% l'aumento o la riduzione delle catture da un anno all'altro, conformemente al principio precauzionale. Tali indicazioni sono state utilizzate per fissare i TAC proposti. Nei casi in cui non si disponeva di pareri scientifici si è seguito l'approccio precauzionale, riducendo i TAC del 20% a titolo di precauzione.

Per alcuni stock (in particolare stock distribuiti su una vasta area, squali e razze), i pareri saranno formulati nel corso dell'autunno. Una volta ricevuti tali pareri, la presente proposta dovrà essere aggiornata di conseguenza. Infine, come sopra menzionato, per taluni stock i pareri sono utilizzati a fini di attuazione dei piani di gestione.

Lo CSTEP conferma, e in alcuni casi ha ulteriormente sviluppato, il parere formulato dal CIEM.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Tutte le relazioni dello CSTEP sono disponibili sul sito internet della Direzione generale Affari marittimi e pesca. Tutte le relazioni del CIEM sono disponibili sul relativo sito internet.

Valutazione d'impatto

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

L'Unione ha adottato numerosi piani di gestione pluriennali per gli stock di maggiore importanza economica, tra cui nasello, merluzzo bianco, sogliola, passera di mare, scampo e altri. Questi piani, adottati previa esecuzione di una valutazione dell'impatto, stabiliscono i livelli dei TAC e dello sforzo di pesca da fissare per l'anno in questione al fine di conseguire i loro obiettivi a lungo termine. La Commissione è tenuta a elaborare una proposta relativa alle possibilità di pesca conformi ai suddetti piani finché questi restano validi e in vigore. Pertanto numerose possibilità di pesca importanti contenute nella proposta derivano dalla specifica valutazione di impatto realizzata per il piano su cui sono basate.

Per il resto, e nonostante il fatto che i piani pluriennali potranno non essere attuati, la proposta mira ad evitare approcci a breve termine e favorisce decisioni di sostenibilità a lungo termine; essa tiene pertanto conto delle iniziative delle parti interessate e dei CC se queste sono state accolte favorevolmente dal CIEM e/o dallo CSTEP. Inoltre la proposta di riforma della PCP è stata debitamente elaborata dalla Commissione sulla base di una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891), nell'ambito della quale è stato analizzato l'obiettivo dell'MSY. Nelle conclusioni tale obiettivo è stato individuato come una condizione necessaria per conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale. I colegislatori hanno accettato la motivazione su cui è fondata la proposta di riforma della Commissione e nel giugno scorso hanno raggiunto un accordo politico in base al quale l'obiettivo dell'MSY è ora reso esplicito e vincolante.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock condivisi con i paesi terzi, la presente proposta recepisce essenzialmente le misure convenute a livello internazionale. Tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento di base della PCP.

Sintesi della proposta

La proposta fissa i limiti di cattura e di sforzo applicabili alle attività di pesca dell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo della PCP volto a garantire attività alieutiche sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

Applicazione

Le disposizioni nel settore della proposta sono d'applicazione fino al 31 dicembre 2015, ad eccezione di talune disposizioni recanti limitazioni dello sforzo di pesca, che sono applicabili fino al 31 gennaio 2016, e di taluni TAC soggetti a cicli stagionali specifici o risultanti da talune caratteristiche stagionali specifiche degli stock di competenza delle ORGP.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per la seguente ragione: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri che, a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, procedono poi a ripartirle come credono tra le regioni o gli operatori. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è il regolamento.

Obbligo di sbarco istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013

Il nuovo regolamento di base della PCP (regolamento (UE) n. 1380/2013) è entrato in vigore nel 2014; l'obbligo di sbarco da esso introdotto inizierà a diventare applicabile progressivamente dal 2015 al 2019. Nel 2019 tutti gli stock soggetti a un TAC saranno sottoposti all'obbligo di sbarco.

Durante il periodo di transizione, tuttavia, gli stock soggetti a TAC dovranno essere sbarcati solo se catturati (come specie bersaglio o catture accessorie) nell'ambito di attività di pesca di talune specie in determinate zone.

I concetti di stock soggetti a TAC e attività di pesca tuttavia non coincidono. Per questo motivo, per gli stock dell'Atlantico e del Mare del Nord contemplati dal presente regolamento, le catture saranno soggette all'obbligo di sbarco soltanto se effettuate nell'ambito della pesca a fini industriali e della pesca di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, spratto, sardina, tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, marlin azzurro e marlin bianco³.

Inoltre, con l'introduzione dell'obbligo di sbarco e in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca proposte devono riflettere il passaggio dai quantitativi sbarcati ai quantitativi catturati, effettuato sulla base dei pareri scientifici ricevuti per gli stock ittici relativamente alle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del nuovo regolamento di base della PCP. Le possibilità di pesca dovrebbero inoltre essere fissate in conformità all'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio della stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali).

L'obbligo di sbarco incide direttamente sugli obiettivi di conservazione per un certo numero di TAC nelle possibilità di pesca proposte. Per gli elasmobranchi, ossia squali e razze, in cattivo stato di conservazione, i TAC sono stati fissati a 0 per vari anni al fine di evitare che tali specie siano considerate specie bersaglio nelle zone pertinenti. In aggiunta alla fissazione a 0 dei TAC, disposizioni specifiche ad essi associate obbligano al rigetto immediato di tali specie a motivo del loro elevato tasso di sopravvivenza. Se venissero sbarcate, i loro tassi di mortalità aumenterebbero. A seguito di una consultazione con esperti degli Stati membri svoltasi il 31 luglio 2014, è stata sostenuta l'idea di aggiungere tali specie, nelle zone coperte dai TAC, all'elenco delle specie vietate nel regolamento sulle possibilità di pesca. L'approccio del regolamento proposto prevede che l'obbligo del rilascio, e quindi il livello di conservazione che esso garantisce, sia mantenuto in quanto le specie vietate non possono essere sbarcate. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 esenta esplicitamente dall'obbligo di sbarco le specie vietate.

Occorre infine prendere in considerazione i legami tra il nuovo regolamento di base della PCP e il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio. Quest'ultimo ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare sulla base delle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente un altro meccanismo di flessibilità è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, è opportuno chiarire che gli

³ Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si possono applicare in aggiunta alla flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Semplificazione

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), in particolare per quanto concerne i requisiti relativi alla gestione dello sforzo.

Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2015 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

Illustrazione dettagliata della proposta

La presente proposta si limita alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca e alle condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo.

Per quanto riguarda le tendenze effettive nell'evoluzione degli stock vale la pena segnalare i casi seguenti.

Acque iberiche

Da un lato è in aumento la biomassa della rana pescatrice e lo stock è sfruttato a livelli sostenibili. Dall'altro la situazione dello stock di lepidorombi è peggiorata e varie unità funzionali di scampo rimangono depauperate. La biomassa del nasello meridionale continua ad aumentare nonostante la pressione di pesca rimanga elevata; in conformità al pertinente piano di gestione ne risulta una modesta diminuzione dei TAC e la corrispondente riduzione dello sforzo.

Golfo di Biscaglia

Lo stato dello stock di sogliola si sta deteriorando. Negli ultimi anni gli esperti hanno raccomandato riduzioni dei TAC. Nel 2013 il CIEM ha preso in considerazione misure di gestione precauzionali a lungo termine proposte dalle parti interessate. Il TAC per il 2014 si basa su tali misure, volte a mantenere costante il TAC e, nel contempo, a ridurre in modo graduale la mortalità per pesca a livelli sostenibili. Poiché la mortalità per pesca è aumentata negli ultimi anni, nel 2015 il TAC dovrebbe essere ridotto.

Mar Celtico e Manica

I livelli elevati di rigetti costituiscono un problema persistente in questa zona, sia per la pesca del pesce bianco sia per quella del pesce piatto. I pareri scientifici raccomandano pertanto riduzioni significative dei TAC, ad esempio, di merluzzo bianco e di eglefino. È necessario dare priorità all'attuazione di misure urgenti per la ricostituzione dello stock di sogliola della Manica orientale: negli ultimi due anni il reclutamento è stato basso ed è in pericolo la redditività a lungo termine di questa attività di pesca.

Acque ad ovest della Scozia

A seguito del parametro stabilito dal CIEM per l'eglefino nel 2014, lo stock di questa specie nelle acque ad ovest della Scozia (zone CIEM Vb e VIa) è considerato parte dello stock

biologico valutato nelle zone CIEM III e IV. Pertanto per tutte queste zone è fornito un unico parere. Il TAC deve rimanere in "pro-memoria" (*pm*) nella proposta di regolamento in attesa che sia definita la ripartizione tra gli Stati membri. Il merluzzo bianco e il merlano rimangono in cattive condizioni, con rigetti ancora pari al 70% circa per entrambe le specie. La situazione potrà essere peggiorata dal parere sullo scampo, che sarà formulato nell'autunno: i rigetti di pesce bianco traggono origine principalmente da quest'ultimo tipo di pesca. Gli impegni assunti in relazione a misure di selettività non hanno finora avuto alcun impatto percepibile: il CIEM non è stato in grado di individuare alcun cambiamento nella mortalità a seguito di queste misure.

Mare d'Irlanda

Il merluzzo bianco e il merlano rimangono in cattive condizioni, anche se la selettività della flotta dedita alla pesca dello scampo sembra aver prodotto alcuni risultati per questi due stock; il parere del CIEM segnala ancora livelli elevati di rigetti per queste specie. La sogliola rimane sovrasfruttata e al livello minimo registrato di biomassa riproduttiva; lo sfruttamento dovrebbe restare a un livello basso. La passera di mare è invece sottosfruttata e oggetto di abbondanti rigetti, ma lo stock è stabile.

Kattegat

Per quanto riguarda il merluzzo bianco nel Kattegat, il parere per il 2015 è analogo a quello per il 2014: sulla base di considerazioni precauzionali, non può essere autorizzata la pesca diretta di questa specie in tale zona e le catture accessorie e i rigetti devono essere ridotti al minimo. In particolare il CIEM insiste sulla necessità di migliorare urgentemente la selettività: nel 2013 le stime dei rigetti erano le più elevate dal 1997.

Mare del Nord

Gli stock di merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, passera di mare, aringa e sgombro nel Mare del Nord sono gestiti congiuntamente con la Norvegia, per cui la fissazione dei TAC e l'assegnazione dei contingenti avranno luogo in seguito alle consultazioni UE-Norvegia che si svolgeranno in novembre e dicembre. Di questi stock, il merluzzo continua a recuperare, ma molto lentamente. Il merlano e il merluzzo carbonaro sono entrambi in calo e negli ultimi tre anni la biomassa del merluzzo carbonaro è scesa al di sotto dei limiti precauzionali. L'eglefino rimane stabile, con un tasso di mortalità per pesca al di sotto dei livelli MSY, ma negli ultimi anni il reclutamento è stato scarso. Lo stock di passera di mare continua ad aumentare ed è ora ai livelli più elevati mai registrati. Per quanto riguarda gli stock non condivisi con la Norvegia e i cui livelli di TAC sono già specificati nella presente proposta, lo stock di sogliola sta lentamente aumentando, anche se la mortalità per pesca è appena al di sopra dei livelli MSY, per cui il piano di gestione applicabile prevede una lieve riduzione del TAC. Gli stock di scampo nel Mare del Nord indicano un aumento generale.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e in conformità agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (4) È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, in conformità con il regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (5) L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato a seconda delle varie attività. Nella regione coperta dal presente regolamento, quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A decorrere dal 1° gennaio 2015 l'obbligo di sbarco dovrebbe applicarsi alla piccola pesca pelagica (vale a dire pesca di sgombero, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina e spratto), alla grande pesca pelagica (vale a dire pesca di tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, marlin blu e bianco) e alla pesca a fini industriali (in particolare, pesca di capelin, cicerello e busbana norvegese). A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture.
- (6) Per alcuni anni determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a 0, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. La ragione di tale trattamento specifico è che tali stock versano in un cattivo stato di conservazione e che, a motivo dei loro elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non determineranno un aumento dei loro tassi di mortalità per pesca; i rigetti sono ritenuti benefici per la conservazione di tali specie. A decorrere dal 1° gennaio 2015, tuttavia, le catture di tali specie nell'ambito di attività di pesca pelagica dovranno essere sbarcate, a meno che siano contemplate da una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della politica comune della pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.
- (7) Da alcuni anni il TAC per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia è fissato in un regolamento distinto sulle possibilità di pesca valido dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo. Nel 2014 lo CSTEP ha concluso che modificando il periodo di gestione a un normale anno civile (da gennaio a dicembre) si riducono notevolmente i rischi di conservazione per questo stock. A seguito di consultazioni con la Spagna, la Francia e il Consiglio consultivo per le acque sud-occidentali (SWWAC), la modifica proposta dallo CSTEP è stata valutata positivamente. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio⁵ e introdurre nel presente regolamento un nuovo TAC per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia per il 2015.
- (8) Inoltre, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati in conformità alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di nasello meridionale e scampo, di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, di aringa nelle acque ad ovest della Scozia, di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia, nel Mare d'Irlanda, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati in conformità alle norme

⁵ Regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio, del 17 luglio 2014, che fissa le possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2014/2015 (GU L 212 del 18.7.2014, pag. 1).

stabilite nei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2166/2005⁶, (CE) n. 509/2007⁷, (CE) n. 676/2007⁸, (CE) n. 1300/2008⁹, (CE) n. 1342/2008¹⁰ ("piano per il merluzzo bianco") e (CE) n. 302/2009¹¹.

- (9) Tuttavia, con riguardo agli stock di nasello settentrionale (regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio¹²) e di sogliola nel Golfo di Biscaglia (regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio¹³), gli obiettivi minimi fissati dai rispettivi piani di ricostituzione e di gestione sono stati raggiunti ed è quindi opportuno conformarsi ai pareri scientifici al fine di raggiungere o, secondo i casi, mantenere TAC compatibili con il rendimento massimo sostenibile.
- (10) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
- (11) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio¹⁴ ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Recentemente è stato introdotto un meccanismo di flessibilità per tutte le catture cui si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità, che metterebbe a repentaglio gli obiettivi di conservazione

⁶ Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

⁷ Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

⁸ Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).

⁹ Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

¹¹ Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

¹² Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1).

¹³ Regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

stabiliti nell'ambito della politica comune della pesca, e al fine di evitare ripercussioni negative sullo stato biologico degli stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si possono applicare ai TAC solo quando gli Stati membri non si avvalgono delle flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- (12) Se un TAC relativo ad uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.
- (13) Nel giugno 2014 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di spigola nell'Atlantico nord-orientale e ha confermato che questo stock è in rapido declino dal 2012. Lo CSTEP ha inoltre valutato la protezione offerta alla spigola dalle misure nazionali vigenti e, in generale, le ha ritenute inefficaci. La spigola è una specie a crescita lenta e a maturazione tardiva il cui tasso di mortalità per pesca è attualmente quattro volte superiore ai livelli di rendimento massimo sostenibile (MSY). È pertanto opportuno stabilire le possibilità di pesca per tale stock sotto forma di limiti di cattura e dello sforzo di pesca, che dovrebbero riguardare le principali cause della mortalità per pesca, ossia le reti da traino pelagiche e la pesca ricreativa.
- (14) È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2015 in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio¹⁵.
- (15) Alla luce del più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e in conformità agli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.
- (16) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- (17) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹⁶, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità

¹⁵ Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16).

¹⁶ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

- (18) Per alcuni TAC è opportuno autorizzare gli Stati membri ad assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura in attività di pesca non ancora soggette all'obbligo di sbarco di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, ossia un sistema nell'ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di pesca. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un'attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare, e non soltanto di quanto viene scaricato in porto. La concessione, da parte degli Stati membri, di tali quantitativi supplementari dovrebbe pertanto essere subordinata all'obbligo di garantire l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori (in appresso denominati congiuntamente "sistema CCTV"). Ciò dovrebbe consentire la registrazione dettagliata di tutte le catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. L'uso di sistemi CCTV costituisce pertanto, attualmente, un requisito preliminare per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata. Nell'utilizzare tale sistema è opportuno rispettare le prescrizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷.

¹⁷ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

- (19) Per garantire che le prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell'ambito di tali prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al quantitativo totale assegnato alla nave partecipante e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto quantitativo è stato completamente utilizzato da tale nave. È altresì opportuno autorizzare trasferimenti di quantitativi tra le navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate e quelle che non vi partecipano, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.
- (20) Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicereello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2015, è opportuno fissare provvisoriamente i TAC e i contingenti a zero finché tale parere non sarà reso noto.

- (21) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia¹⁸, le Isole Færøer¹⁹ e l'Islanda²⁰, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con la Norvegia e le Isole Færøer sugli accordi per il 2015 non sono ancora terminate. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi all'inizio del 2015, è opportuno stabilire le possibilità di pesca per gli stock oggetto di detti accordi su base provvisoria. Non è stato possibile terminare le consultazioni con l'Islanda sugli accordi in materia di pesca per il 2015. Conformemente alla procedura prevista dall'accordo e dal protocollo in materia di pesca con la Groenlandia²¹, il comitato congiunto ha stabilito il livello concreto di possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2015. *[Considerando da modificare, insieme alle pertinenti disposizioni cui si riferisce, dopo che le nuove consultazioni si saranno concluse].*

¹⁸ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

¹⁹ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

²⁰ Accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (GU L 161 del 2.7.1993, pag. 2).

²¹ Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

- (22) Nella sua riunione annuale del 2013, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato una proroga di un anno del TAC e dei contingenti esistenti per il tonno rosso e ha confermato i TAC e i contingenti del pesce spada dell'Atlantico settentrionale, del pesce spada dell'Atlantico meridionale e del tonno bianco dell'Atlantico settentrionale al livello attuale per il periodo 2014-2016. Di conseguenza, il contingente dell'Unione per questi stock rimane lo stesso del 2013. Sebbene anche il TAC del tonno bianco dell'Atlantico meridionale sia stato mantenuto al livello attuale per il periodo 2014-2016, i singoli contingenti delle parti contraenti, compresa l'Unione, sono stati leggermente ridotti per concedere un contingente a un'altra parte contraente. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione. *[Considerando da modificare, insieme alle pertinenti disposizioni cui si riferisce, dopo che la nuova riunione annuale si sarà tenuta].*
- (23) Nella riunione annuale del 2013 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. *[Considerando da modificare, insieme alle pertinenti disposizioni cui si riferisce, dopo che la nuova riunione annuale si sarà tenuta].*
- (24) Nella sua riunione annuale del 2014 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) non ha modificato le misure di conservazione e di gestione in vigore.

- (25) La terza riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà nel febbraio 2015. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale. Tuttavia, è opportuno vietare la pesca dello stock di sugarello cileno prima che sia fissato un TAC a seguito di tale riunione annuale.
- (26) Nella sua 87a riunione annuale del 2014, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha mantenuto le misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre mantenuto la risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (27) Nella sua riunione annuale del 2013, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato una raccomandazione relativa a nuovi TAC biennali per l'austromerluzzo e il granchio rosso di fondale per il 2014 e il 2015; i TAC esistenti per il pesce specchio atlantico e i berici, concordati per il 2013 e il 2014 nella riunione annuale della SEAFO del 2012, restano in vigore. Le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione. *[Considerando da modificare, insieme alle pertinenti disposizioni cui si riferisce, dopo che la nuova riunione annuale si sarà tenuta].*
- (28) Nella 10a riunione annuale, nel 2013, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca stabilendo il numero complessivo di giorni in cui è possibile pescare in alto mare e adattando il divieto relativo alla pesca con dispositivi di concentrazione del pesce (*Fish Aggregating Devices* - FAD). La revisione della misura riguardante la pesca con dispositivi FAD esige che l'Unione, in qualità di parte contraente della WCPFC, opti per una delle due possibili opzioni: confermare l'attuale periodo di divieto della pesca con dispositivi FAD o prediligere una riduzione dell'impiego di dispositivi FAD. Finché non sarà presa tale decisione, il divieto attualmente applicabile adottato dalla WCPFC dovrebbe continuare a essere attuato nel diritto dell'Unione. *[Considerando da modificare, insieme alle pertinenti disposizioni cui si riferisce, dopo che la nuova riunione annuale si sarà tenuta].*

- (29) Nella riunione annuale del 2013, le parti della Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le misure relative alle possibilità di pesca. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (30) Nella 36a riunione annuale del 2014 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2015 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. In tale contesto la NAFO ha adottato una moratoria per la pesca del gamberello nella divisione 3L, ha aumentato il TAC per lo scorfano nella divisione 3M per coprire determinate catture accessorie e ha riaperto la pesca della passera lingua di cane nella divisione 3NO.

- (31) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2014, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudicherà il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
- (32) In conformità alla dichiarazione dell'Unione indirizzata alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese²², è necessario fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque dell'Unione.
- (33) Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione delle sue assegnazioni di sforzo di pesca conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

²² GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.

- (34) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché alla definizione del formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra navi battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011²³.
- (35) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2015, e di talune disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (36) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

²³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) i limiti di cattura per il 2015 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2016;
 - b) i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 gennaio 2016, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 9, 29 e 31 e all'allegato IIE;
 - c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
 - d) le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 33 per i periodi del 2015 e del 2016 indicati in tale disposizione.

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

- a) navi dell'Unione;
- b) navi di paesi terzi nelle acque dell'Unione.
- c) imbarcazioni per la pesca sportiva, unicamente ai fini dell'articolo 1, lettera b), dell'articolo 3, lettera c), e dell'articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "nave dell'Unione", un peschereccio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (CE) n. 1380/2013;

- b) "nave di un paese terzo", un peschereccio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) n. 1380/2013, battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;
- c) "imbarcazioni per la pesca ricreativa", imbarcazioni adibite alla pesca ricreativa di cui all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1224/2009;
- d) "acque dell'Unione", le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
- e) "acque internazionali", le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- f) "stock", una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;

- f) "totale ammissibile di cattura (TAC)",
 - i) nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;
 - ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;
- g) "contingente", la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- h) "valutazioni analitiche", una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
- i) "approccio precauzionale in materia di gestione della pesca", un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;
- j) "apertura di maglia", l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione²⁴;
- k) "registro della flotta peschereccia dell'Unione", il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- l) "giornale di pesca", il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4 *Zone di pesca*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- a) "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009²⁵;
- b) "Skagerrak", la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

²⁴ Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

²⁵ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

- c) "Kattegat", la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
- d) " unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII ", la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
- 53° 30' N 15° 00' O,
 - 53° 30' N 11° 00' O,
 - 51° 30' N 11° 00' O,

- 51° 30' N 13° 00' O,
 - 51° 00' N 13° 00' O,
 - 51° 00' N 15° 00' O,
 - 53° 30' N 15° 00' O,
- e) "Golfo di Cadice", la parte geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7°23'48"O;
- f) "zone COPACE" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale), le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n.216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶;
- g) "zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n.217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷;
- h) "zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale), la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale²⁸;

²⁶ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

²⁷ Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

²⁸ Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

- i) "zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico²⁹;
- j) "zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico), la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004³⁰;
- k) "zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali), la zona geografica specificata nella Convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ("Convenzione di Antigua"³¹);
- l) "zona della convenzione IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano), la zona geografica specificata nell'Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano³²;
- m) "zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale), la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale³³ e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

²⁹ L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

³⁰ Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

³¹ Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

³² L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

³³ Concluso con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

- n) "zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale³⁴;
- o) "acque d'altura del Mare di Bering", la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
- p) "zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC", la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
 - longitudine 150° O,
 - longitudine 130° O,
 - latitudine 4° S,
 - latitudine 50° S.

³⁴ L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per le navi dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2. Le navi dell'Unione sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 19 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008³⁵ e nelle relative disposizioni di applicazione.
3. Ai fini della condizione speciale di cui all'allegato IA per lo stock di cicereello nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV si applicano le zone di gestione definite nell'allegato IID.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
 - a) sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
 - b) consentono:
 - i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi;

³⁵

Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2009, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

- ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale di gestione della pesca.
- 3. Entro il 15 marzo 2015 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
 - a) i TAC adottati;

- b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
- c) informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità dei TAC adottati al disposto del paragrafo 2.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. I pesci provenienti da stock per i quali sono fissati TAC catturati nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggetti all'obbligo di sbarco ivi stabilito.
2. La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da altri stock per i quali sono fissati TAC sono consentiti unicamente se:
 - (a) le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o
 - (b) le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingentati e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
3. Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingentati di cui al suddetto articolo.

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca

Si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

- a) allegato IIA per la gestione di taluni stock di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM VIa, VIIa e VIId e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb;
- b) allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- c) allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe;
- d) allegato IIE per la gestione della spigola nella divisione CIEM VIIe.

Articolo 9

Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

1. All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002³⁶ che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso di pesca per acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.
2. Gli Stati membri garantiscono che per il 2015 i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65% dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

Articolo 10

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
 - a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - c) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
 - d) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 20 del presente regolamento;
 - h) le assegnazioni di quantitativi supplementari a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.

³⁶ Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

2. Salvo ove diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC solo quando gli Stati membri non si avvalgono della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 11
Periodi di divieto della pesca

1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2015: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo.

Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27' N	12° 19' O
2	52° 40' N	12° 30' O
3	52° 47' N	12° 39.600' O
4	52° 47' N	12° 56' O
5	52° 13.5' N	13° 53.830' O
6	51° 22' N	14° 24' O
7	51° 22' N	14° 03' O
8	52° 10' N	13° 25' O
9	52° 32' N	13° 07.500' O
10	52° 43' N	12° 55' O
11	52° 43' N	12° 43' O
12	52° 38.800' N	12° 37' O
13	52° 27' N	12° 23' O
14	52° 27' N	12° 19' O

In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2015.

Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV.

Articolo 12
Pesca ricreativa della spigola

Per la pesca ricreativa nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg e VIIh si applica il limite di una spigola per persona al giorno.

Articolo 13
Divieti

1. Alle navi dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
 - a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;
 - b) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque;
 - c) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
 - d) canesca (*Galeorhinus galeus*) e sagri nano (*Etmopterus pusillus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e in tutte le acque delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
 - e) zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*) e squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e in tutte le acque delle sottozone CIEM I e XIV;
 - f) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque;
 - g) manta gigante (*Manta birostris*) in tutte le acque;
 - h) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;
 - i) razza norvegese (*Raja (Dipturus) nidarosiensis*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;
 - j) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI e X e razza bianca (*Raja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
 - k) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

- l) spinarolo/gattuccio (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e in tutte le acque delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
 - m) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque dell'Unione.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 14
Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Capo II
Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

Articolo 15
Assegnazione di quantitativi supplementari

1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell'allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.

Articolo 16
Condizioni per l'assegnazione di quantitativi supplementari

1. L'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 15 è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"), che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
 - b) il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:
 - i) il 75% dei rigetti dello stock, quali stimati dallo Stato membro interessato, prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare;

- ii) il 30% del quantitativo individuale assegnato alla nave prima che partecipasse alle prove;
 - c) tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio³⁷, sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall'attribuzione di quantitativi supplementari concessi a norma dell'articolo 14;
 - d) una volta esaurito il quantitativo individuale assegnatole per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente;
 - e) con riguardo agli stock cui può essere applicato il seguente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75% dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:
- a) il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10%;
 - b) l'inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità del sistema CCTV per finalità di controllo;
 - c) non sia superato il limite complessivo del 75% dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi che partecipano alle prove.
3. Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 14, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
- a) elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;
 - b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;
 - c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;
 - d) rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante;

³⁷ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

- e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2014 dalle navi partecipanti.

Articolo 17
Trattamento dei dati personali

Ogniqualevolta le registrazioni ottenute conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), implicano il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.

Articolo 18
Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare

Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui all'articolo 16, esso revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2015.

Articolo 19
Esame scientifico della valutazione dei rigetti

La Commissione può chiedere ad ogni Stato membro che si avvalga del presente capo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l'applicazione del requisito fissato all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.

Capo III **Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi**

Articolo 20
Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro ("scambio di contingenti") nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.

Capo IV

Possibilità di pesca nelle acque delle organizzazioni regionali di gestione della pesca

Articolo 21

Trasferimenti e scambi di contingenti

1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca ("ORGP"), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare proposte di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, discusso dallo Stato membro con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione procede senza indugio allo scambio del consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato al segretariato dell'ORGP conformemente alle norme di tale organizzazione.
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o ad essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto in conformità all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri di ripartizione vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

SEZIONE 1

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Articolo 22

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

1. Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.

2. Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell'allegato IV.
3. Il numero di navi dell'Unione dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.
4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.
6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.

Articolo 23

Pesca ricreativa e sportiva

Nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.

Articolo 24

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*).
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (ad eccezione dello *Sphyrna tiburo*) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. È vietato conservare a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

SEZIONE 2

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Articolo 25 *Divieti e limiti di cattura*

1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 26 *Pesca sperimentale*

1. Nel 2015 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di *Dissostichus* spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1° giugno 2015.
2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (*Small Scale Research Units – SSRU*) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 27 *Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2015/2016*

1. Durante la campagna di pesca 2015/2016 possono pescare il krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano entro il 1° giugno 2015 al segretariato della CCAMLR, a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, e alla Commissione, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
 - a) dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
 - b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

SEZIONE 3

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

Articolo 28

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC

1. Il numero massimo di navi dell'Unione dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero massimo di navi dell'Unione dedite alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno.

Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi che figurano nell'elenco delle navi dedite alla pesca INN (navi INN) adottato da una ORGP.

5. Per tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.

Articolo 29

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.
2. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

SEZIONE 4

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Articolo 30

Pesca pelagica - Limitazione della capacità

Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2015 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione nella zona suddetta.

Articolo 31

Pesca pelagica - TAC

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 30, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

2. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione, perché lo comunichi al segretariato della SPRFMO, l'elenco delle navi dedite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.

Articolo 32
Pesca di fondo

Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano nel 2015 le proprie catture o il proprio sforzo nella pesca di fondo nella zona della convenzione alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo in tale periodo e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

SEZIONE 5
ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Articolo 33
Pesca con reti da circuizione

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
 - a) dal 29 luglio al 28 settembre 2015 o dal 18 novembre 2015 al 18 gennaio 2016 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
 - le coste americane del Pacifico,
 - longitudine 150° O,
 - latitudine 40° N,
 - latitudine 40° S;
 - b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2015 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
 - longitudine 96° O,
 - longitudine 110° O,
 - latitudine 4° N,
 - latitudine 3° S.

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2015, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3. Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:
 - a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o
 - b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 34
Divieto di pesca di squali alalunga

1. Sono vietati la pesca di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a:
 - a) registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);

- b) comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

SEZIONE 6

ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Articolo 35

Divieto di pesca di squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

- razze (*Rajidae*),
- spinarolo (*Squalus acanthias*),
- squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*),
- sagri a coda corta (*Etmopterus brachyurus*),
- sagri atlantico (*Etmopterus princeps*),
- sagri nano (*Etmopterus pusillus*),
- gattuccio spettro (*Apristurus manis*),
- squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*),
- squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*.

SEZIONE 7

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Articolo 36

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

1. Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
2. Le navi dell'Unione non praticano la pesca del tonno bianco del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20°S.

Articolo 37

Zona di divieto per la pesca con dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) tra le ore 00:00 del 1° luglio 2015 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2015. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:
 - a) utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;

- b) peschi su banchi avvalendosi di FAD.
- 2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
- 3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
 - a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;
 - b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o
 - c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 38

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

- 1. Le navi elencate esclusivamente nel registro WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera p), applicano le misure di cui agli articoli da 34 a 38.
- 2. Le navi elencate sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera p), applicano le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 34.

Articolo 39

Limitazioni del numero di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

Articolo 40

Squali seta e squali alalunga

1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:
 - a) squali seta (*Carcharhinus falciformis*),
 - b) squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*).
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

**SEZIONE 8
MARE DI BERING**

Articolo 41

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 42 TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Articolo 43 Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.

Articolo 44 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 43.

Articolo 45

Divieti

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
 - a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIIId e nella sottozona CIEM IV;
 - b) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) nelle acque dell'Unione;
 - c) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
 - d) canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*), sagri nano (*Etmopterus pusillus*) e squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
 - e) zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*) e squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV e XIV;
 - f) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque dell'Unione;
 - g) manta gigante (*Manta birostris*) nelle acque dell'Unione;
 - h) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;
 - i) razza norvegese (*Raja (Dipturus) nidarosiensis*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIE, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;
 - j) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (*Raja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
 - k) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
 - l) spinarolo/gattuccio (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
 - m) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque dell'Unione.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 47 *Abrogazione*

Il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 48

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2015.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 24, 25 e 26 e negli allegati IE e V per la zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dalle date ivi specificate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente